

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
OBBLIGO VERSAMENTO TERRENI AGRICOLI
Comuni da 281 a 600 metri di altitudine

A v v i s o

Il Comune di Manziana in base al Decreto del Consiglio dei Ministri del 28.11.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 284 del 6.12.2014 è stato compreso nella fascia di altitudine tra 281 e 600 metri ovvero in quella fascia di Comuni dove **diventa obbligatorio** il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli per cui:

tutti i terreni agricoli, diversi da quelli posseduti o condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, entro il prossimo 26 gennaio 2015, dovranno pagare l'IMU riferita all'intero anno 2014. (D.L. 185 del 16.12.2014 pubblicato G.U. n° 291 del 16.12.2014)

Il DM 28 novembre 2014 ha modificato le regole l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ai terreni agricoli, limitando l'esenzione solamente a:

- i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre;
- i terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni.

Sono soggetti all'imposta anche i fondi agricoli gravati di diritto reale d'enfiteusi. (ex Università Agraria)

Chi non deve pagare:

Non sono tenuti al pagamento dell'imposta:

- i proprietari di terreni agricoli che sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
- i proprietari di terreni agricoli concessi in affitto o in comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
- i proprietari dei terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

La dichiarazione del terreno con apposito modello è demandata alla modifica ed integrazione del regolamento IMU esistente.

L'**aliquota** da imporre per i Comuni prima esenti dal pagamento dell'imposta sui terreni agricoli è quella base fissata dallo Stato ossia **del 7,60 per mille**. (Decreto Legge 185/2014)

Come calcolare l'imposta:

L'imposta da versare è calcolata applicando al reddito dominicale rivalutato del 25% il moltiplicatore di 135 per l'aliquota del **7,60 per mille**. L'imposta è riproporzionata in relazione al periodo di possesso durante l'anno e alla percentuale di possesso. Trovano altresì applicazioni le riduzioni previste dall'articolo 13, comma 8-bis, del decreto legge n. 201/2011, **convertito** in legge n. 214/2011.

Informazioni:

Chi usa il calcolatore sul sito del Comune non dovrà "bliffare" *ravvedimento*.

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Tributi del Comune. (tel. 0699679328 mail tributi@comune.manziana.rm.it)

Il TAR del Lazio ha sospeso il provvedimento fino al 21.1.2015 pertanto si consiglia di attendere tale data per effettuare il versamento.

Manziana 08.01.2015

Il Funzionario Responsabile IMU
Flavio Persiani

Esempio calcolo di terreno agricolo con reddito dominicale di **50,55 €**

50,55 per 25% = 63,18; 63,18 per 135 = 8.529,30

8.529,30 per 7,60 diviso 1000 = **64,82** (*imposta da versare*)

Il versamento dovrà essere effettuato **con F4:**

sezione E L cod. tributo 3914 codice ente E900 anno 2014 importo **65,00**(arrotondato)

Sul sito del Comune www.comune.manziana.rm.it è disponibile un programma per il calcolo dell'IMU-TASI, la stampa del modello F24 e modello di dichiarazione.